

COMUNE DI FONZASO (PROVINCIA DI BELLUNO)

REP: N: 1125

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO RIFIUTI URBANI NEL
COMUNE DI FONZASO SECONDO IL MODELLO DELL'IN HOUSE
PROVIDING (ART. 17, PARAGRAFO 3, DIRETTIVA 2014/23/UE E
ART. 5, COMMA 1, D.LGS. 50/2016)**

* * *

L'anno 2021 il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre presso la sede del
Comune di Fonzaso, Piazza I° Novembre, 14, tra i sottoscritti:

Comune di Fonzaso (nel prosieguo anche solo **“Comune”**) (C.F.:
00207040254), in persona di Giorgio Slongo, nato a Roma il 08/09/1956, nella
sua qualità di Sindaco, con sede in Fonzaso, Via Piazza I° Novembre, 14, in
esecuzione della deliberazione consiliare n. 43 del 23/12/2021
e

Valpe Ambiente Srl (nel prosieguo anche solo **“Gestore”**) (C.F. e P. IVA
01180920256), in persona del Direttore Generale Michele Rasera, nato a
Treviso (TV), il 07/09/1965, con sede in Sedico (BL), Piazza della Vittoria, 21,

* * *

PREMESSO e DATO ATTO CHE:

- L'art. 200 del D.Lgs 152/2006 prevede espressamente che “la gestione
dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali” e il successivo
art. 202 disciplina l'”affidamento del servizio” di gestione integrata dei rifiuti
urbani;

- La legge regionale n. 52/2012 “Nuove disposizioni per l'organizzazione

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” ha previsto, all’art. 3, la costituzione di dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, infraprovinciale e interprovinciale;

- Ai sensi della citata legge regionale n. 52/2012, tali bacini esercitano in forma associata le proprie funzioni attraverso i consigli di bacino;

- La Giunta Regionale, con DGRV n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno;

- il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un’apposita convenzione- statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione. Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:

o di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;

o alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;

- che con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l’Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta

prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento “in house providing” da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:

- o superando le attuali gestioni pubbliche in economia;•
- o concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
- o consolidando gli attuali affidamenti “in house providing” in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;

- con deliberazione n. 9 del 10.09.2020 l’Assemblea di Bacino ha dato indirizzo al Comitato di Bacino, in via preliminare, di voler approfondire la possibilità di identificare il soggetto candidato all’affidamento “in house providing” per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino “Dolomiti” quale espressione unitaria del territorio, in quanto integrazione/aggregazione degli attuali soggetti pubblici oggi operanti nel Bacino (Bellunum s.r.l., Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l., Valpe Ambiente s.r.l., La Dolomiti Ambiente S.p.A.), che hanno già manifestato formalmente l’interesse ad un percorso di convergenza per un affidamento unitario. L’assemblea ha subordinato comunque, secondo gli indirizzi già espressi nelle delibere del 17.12.2019 e 19.06.2020, l’eventuale identificazione alla capacità di tale soggetto di poter rappresentare l’espressione gestionale unitaria del servizio sul territorio:

- o degli attuali gestori “in house providing”, nella veste di soci subentrati alla Provincia di Belluno nel controllo della società;
- o delle attuali gestioni in economia in essi opportunamente confluite,

senza soluzione di continuità, con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;

o delle altre realtà territoriali oggi con gestioni dirette non in economia o con affidamento esterno, anch'esse chiamate a confluirci, nelle modalità più idonee ad assicurare le caratteristiche dell'”in house providing”, con possibilità di attribuzione degli assetti tecnici di proprietà pubblica, e con decorrenza dell'affidamento operativo al termine naturale dei rispettivi appalti esistenti con terzi e ancora con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;

o della società impiantistica provinciale, di cui sia prevista l'acquisizione delle quote dalla Provincia di Belluno, e così ricomprendere tutta l'impiantistica pubblica oggi presente sul territorio, nonché di poter ottemperare a tutti i prerequisiti e requisiti di carattere oggettivo, propri degli affidamenti “in house providing” ai sensi della normativa vigente;

- il Consiglio di Bacino Dolomiti, come indicato nel suo documento di programmazione, è ancora in una fase di transizione e pertanto l'organizzazione della gestione del servizio RSU risulta ancora in capo ai singoli Comuni;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14.07.2021, in applicazione dei richiamati indirizzi del Consiglio di Bacino Dolomiti, è stato stabilito di aderire alla società Valpe Ambiente Srl in qualità di socio;

- con tale deliberazione, tra l'altro, sono stati esplicitati gli oneri di motivazione analitica contemplati dal Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

- in esecuzione della sopra richiamata deliberazione, con nota del 07.08.2021, il Comune ha comunicato a Valpe Ambiente la propria volontà a partecipare all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei Soci di Valpe

	Ambiente Srl con delibera del 30 luglio 2021 e di voler sottoscrivere la quota	
	di capitale ad esso riservata;	
	- il Comune ha quindi sottoscritto una quota di capitale sociale di Valpe	
	Ambiente Srl per un importo di € 4.558,62, pari al 4,616% del capitale sociale	
	ad oggi sottoscritto;	
	- in data 02.09.2021 il Sindaco sottoscriveva, con gli altri Enti soci di	
	Valpe Ambiente, la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo si Valpe	
	Ambiente;	
	- attualmente, per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e	
	trasporto all'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani, per il secco	
	indifferenziato, la stessa è di competenza del Comune di Fonzaso ed è in capo	
	alla Ditta Fiorese 2G srl di Bassano del Grappa; il contratto in essere viene con	
	quest'ultima a scadere il 31 dicembre 2021;	
	- per quanto riguarda la gestione dell'ecocentro comunale, titolare della	
	stessa è il Comune di Fonzaso ed è affidata alla Val Cismon Cooperativa sociale	
	con sede in Sovramonte; il contratto in essere con quest'ultima viene a scadere	
	il 31 dicembre 2021;	
	- per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti,	
	limitatamente alla differenziata, la stessa è delegata alla Unione Montana	
	Feltrina con apposita convenzione avente decorrenza dal 1° gennaio 2004, in	
	attuazione della propria deliberazione n. 18 del 27 giugno 2003, ed è in capo al	
	R.T.I. formata dalle Società S.N.U.A. S.r.l. e SAV.NO. S.r.l.; il contratto in	
	essere, già in regime di proroga, è in scadenza al 31.12.2021;	
	- il Comune si trova quindi a dover garantire il servizio per il periodo che	
	intercorre tra la scadenza dell'attuale affidamento e il futuro affidamento	

unitario a cura del Consiglio di Bacino Dolomiti;- il Comune si trova quindi a dover garantire il servizio per il periodo che intercorre tra la scadenza dell'attuale affidamento e il futuro affidamento unitario a cura del Consiglio di Bacino Dolomiti;

- Valpe Ambiente Srl, società partecipata dal Comune, ad oggi svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con il sistema di raccolta porta a porta spinto, nel comune di Sedico e nell'Unione Montana Agordina;

- Il Comune ha provveduto a condurre l'istruttoria prevista dall'art. 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012;

- da tale istruttoria, l'affidamento del servizio a mezzo della società in house Valpe Ambiente Srl è risultata l'opzione gestionale più opportuna ed economicamente più vantaggiosa rispetto alla gestione uscente;

- con delibera n. 43 del 23/12/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il modello di gestione in house del servizio e lo schema del presente contratto di servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Oggetto del Contratto.

Il Comune di Fonzaso, come sopra rappresentato, affida al Gestore, che accetta, l'esecuzione dei seguenti servizi:

- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, differenziati e non differenziati per le seguenti tipologie: raccolta differenziata porta a porta del secco residuo, raccolta differenziata porta a porta della frazione organica umida, raccolta differenziata stradale di carta e cartone e imballaggi in carta, raccolta differenziata stradale di vetro e imballaggi in vetro, raccolta

	differenziata porta a porta di imballaggi in plastica e lattine;	
	- raccolta differenziata presso il centro di recupero comunale di carta, cartone,	
	imballaggi in carta, imballaggi in plastica, vetro, ingombranti, pneumatici,	
	legno, inerti, ramaglie, residui da spazzamento delle strade;	
	- movimentazione EcoCentri;	
	- servizio di raccolta e trasporto per rifiuti solidi urbani e assimilati differenziati	
	per le seguenti tipologie: bombolette spray, olio minerale, olio vegetale, rifiuti	
	urbani pericolosi (prodotti t/F, solventi, vernici, inchiostri, adesivi, resine...),	
	medicinali scaduti, imballaggi imbrattati da sostanze pericolose;	
	- gestione dell'ecocentro (guardiania), salvo diversa richiesta del Comune;	
	- svuotamento cestini, salvo diversa richiesta del Comune;	
	- servizio di pulizia del territorio, salvo diversa richiesta del Comune;	
	- spazzamento stradale, salvo diversa richiesta del Comune.	
	I servizi oggetto del presente contratto sono meglio specificati nel Progetto di	
	gestione del servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Fonzaso (di seguito	
	anche solo “Progetto tecnico” approvato dal Comune con delibera consiliare n.	
	43 del 22/12/2021.	
	Il Comune si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto ulteriori	
	servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, restando Valpe	
	obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni.	
	Art.2 – Obblighi del Gestore	
	Il Gestore si impegna all'esecuzione dei servizi nel rispetto delle condizioni	
	tutte riportate nel Progetto tecnico approvato dal Comune con delibera	
	consiliare n. 43 del 23/12/2021.	
	Il Gestore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto	

delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI e nel proprio piano operativo di sicurezza, depositato agli atti e parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 –Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti

Sono a carico del Comune le spese relative al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

Il Gestore gestirà i rapporti con gli impianti di destino, ad esclusione dei rapporti con l'impianto del Maserot per le frazioni di umido, verde e rifiuto secco residuo che saranno gestiti dal Comune stesso. A tal proposito, il Gestore si impegna a individuare gli impianti per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto perseguendo la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti. Il Gestore si occuperà della rendicontazione mensile dei quantitativi raccolti, dei costi inerenti il trattamento e dei proventi da cessione al CONAI o al libero mercato dei materiali da valorizzare. Il Gestore darà evidenza al Comune di tale rendicontazione mensilmente, dopo 30 gg dalla chiusura del mese; tali rapporti riguardano anche quelli con le piattaforme CONAI, ai cui Consorzi il Gestore fatturerà secondo gli allegati previsti dagli accordi tecnici ANCI CONAI.

I costi e i ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti saranno oggetto di regolazione annuale a consuntivo fra Gestore e Comune.

Art. 4 – Corrispettivo del servizio.

L'importo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto viene fissato in via presunta, in complessivi €/anno 203.257,95 (diconsi duecentotremiladuecentocinquantesette/95) IVA esclusa e oneri per il DUVRI esclusi.

Qualora il Comune intenda richiedere una prestazione inerente il servizio di igiene pubblica non prevista dal Progetto tecnico approvato, il Gestore presenterà apposito preventivo per l'accettazione da parte del Comune.

Il Comune si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni.

Art. 5 – Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è fissata in 8 (otto) anni con decorrenza dal 1 gennaio 2022.

Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero di atti dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione integrata del servizio dei rifiuti, sia individuato altro soggetto gestore del servizio, il presente Contratto s'intenderà risolto ai sensi di legge (art. 1360, comma 2, Codice Civile).

La variazione dei costi nel tempo è determinata mediante adeguamento degli importi di cui alle predette Schede sulla base dell'indice ISTAT – FOI dell'inflazione riferita al 30 settembre dell'anno precedente, oltre ad un incremento in funzione dell'aumento percentuale della popolazione residente alla stessa data, ridotto a 1/3.

Al termine del presente Contratto, il Gestore ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Art. 6 – Affidamento di servizi a terzi.

Non è consentita la subconcessione dell'intero servizio a soggetti terzi.

I servizi e le attività oggetto del presente Contratto, nei limiti e con le modalità consentiti dal modello cd. in house providing, potranno essere affidate dal Gestore a strutture e/o società ad essa collegate, ovvero a terzi che siano in possesso dei prescritti requisiti di legge, fatta salva l'autorizzazione di cui al comma che segue.

Per l'affidamento a terzi di uno o più servizi, il Gestore dovrà preventivamente raccogliere l'autorizzazione del Comune circa il servizio/i che intende esternalizzare e, successivamente, comunicare il nominativo dei soggetti affidatari.

Il Comune potrà negare tale autorizzazione alla Società per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Modalità di pagamento.

Il pagamento sarà corrisposto in rate mensili posticipate, pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Le Parti, tuttavia, si riservano di concordare una diversa revisione da effettuarsi con apposita istruttoria, in ragione del verificarsi di particolari circostanze che determinino variazioni dei fattori di produzione che si traducano in modifiche dei costi unitari.

Art. 8 – Controllo sulla programmazione del servizio

Il Comune definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici che dovranno informare la gestione dei servizi da parte del Gestore.

Qualora necessario, in relazione alle variazioni di servizio apportate o ai diversi standard di servizio richiesti dal Comune, il Gestore presenterà un piano per l'adeguamento dei servizi per l'anno successivo, in tempo utile per consentire al Comune di adottare tutti gli atti giuridici, amministrativi e finanziari di

propria competenza per l'eventuale nuova o differente programmazione.

Art. 9 - Livello del servizio e vigilanza del Comune

Per livello di servizio si intende la relazione tra quantità delle prestazioni rese ed il loro livello qualitativo, da definire attraverso parametri che le Parti, in comune accordo, individuano per descrivere un determinato servizio. Le Parti concordano che i valori da rispettare, all'avvio del servizio, sono quelli riportati nel Progetto Tecnico approvato.

Art. 10 - Strumenti di controllo

Il Comune, attraverso i propri organi, vigila sul livello del servizio reso alla cittadinanza e sul rispetto delle condizioni contenute nel presente Contratto, nonché sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia; a tal fine il Comune dispone sia di poteri ispettivi sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti da esercitarsi anche senza particolari formalità.

Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione del Comune i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo ed offre la necessaria collaborazione per un'efficace verifica.

Il controllo sull'applicazione del presente Contratto si esplica attraverso:

- a) l'analisi dei report trimestrali che la Società è tenuta a trasmettere al Comune;
- b) controlli sul campo circa la rispondenza dell'erogazione dei servizi rispetto a quanto definito nel Progetto tecnico approvato.

I report trimestrali dovranno contenere le informazioni relative a:

- a) quantitativi mensili dei materiali raccolti per ciascuna classe merceologica;
- b) quantitativi mensili di materiali raccolti ed avviati allo smaltimento o al recupero con indicazione del luogo di destinazione finale;

c) eventuali cause che abbiano ostacolato o impedito lo svolgimento dei servizi così come convenuto.

Art. 11 - Conseguenze dell'attività di controllo

In caso di inosservanza, nello svolgimento del servizio affidato, delle prescrizioni previste nella presente atto e/o nelle leggi e/o nei regolamenti vigenti, il Comune dovrà impartire al Gestore le prescrizioni che riterrà più opportune.

La contestazione scritta, trasmessa dal Comune entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza del fatto, equivarrà a contestazione per inadempimento contrattuale ai sensi di legge.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Gestore esporrà per iscritto al Comune le proprie ragioni, fermo restando il suo diritto ad essere ascoltata al Comune.

Le deduzioni del Gestore potranno, in tutto o in parte, essere respinte con atto motivato del Comune. In tale ipotesi il Gestore sarà tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni operative impartite dal Comune, fatto salvo ogni suo diritto ed azione.

In caso di inadempimenti, comunque non dovuti a causa di forza maggiore, il Comune potrà esercitare la facoltà di applicare al Gestore, sempre previa formale contestazione, penali da un minimo di €. 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila).

È in ogni caso fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

In caso di ripetute gravi inadempienze da parte del Gestore agli impegni assunti con il presente atto, il Comune ha facoltà, previa formale contestazione, di dichiarare risolto il presente Contratto.

Allorquando si verifichino le condizioni per pronunciare la risoluzione, il Comune provvede alla relativa contestazione al Gestore, che esporrà per iscritto le proprie giustificazioni, fermo restando il suo diritto ad essere ascoltata dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della contestazione. Il Comune, qualora ritenga di non accogliere le giustificazioni addotte, delibera la decadenza dandone comunicazione al Gestore entro 5 (cinque) giorni dalla data di deliberazione del provvedimento.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, attesa la natura di servizio pubblico essenziale delle attività oggetto del presente atto, il Comune ha, altresì, la facoltà di far eseguire d'ufficio, a spese della Società, tutto quanto sia necessario per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 12 – Aggiornamenti

Il Progetto Tecnico può essere aggiornato e/o revisionato su richiesta del Comune.

Il presente Contratto potrà essere soggetto a variazioni dettate dall'adeguamento alle indicazioni provenienti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 13 – Riservatezza

Il Gestore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione, atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Art.14 – Elezione di domicilio

Per effetto del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art.15 – Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel Progetto Tecnico operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Gestore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Belluno.

E' escluso l'arbitrato.

Art.16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Ogni successiva modificazione/integrazione del presente contratto richiede la forma scritta ad substantiam e ad probationem.

Ogni comunicazione si intende notificata alla parte con l'arrivo presso l'indirizzo PEC.

Art. 17 – Norme di chiusura e spese contrattuali

Il Gestore dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), consegnata all'O.E. e sottoscritta prima del contratto.

Il Comune informa il Gestore che Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fonzaso (C.F. 00207040254), il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è Moreno Segat, mentre il Responsabile della

protezione dei dati (DPO) è l'ing. Renzo Diena. In particolare, l'Ente si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, con adeguate misure minime di sicurezza. Il Gestore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento, comunicando contestualmente al Comune la nomina, e il Comune dichiara espressamente il proprio nulla osta alla nomina. Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali. Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

Il Gestore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento del Comune di Fonzaso di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente e si obbliga a far osservare al proprio personale e a propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. La violazione degli obblighi previsti nel suddetto codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

